

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 2 febbraio 1895, Pres. BIANCHI P., Est. CANNA; Collegio chirurgico-farmaceutico di Roma (Avv. BENUCCI) c. Ministeri delle finanze, del tesoro e dell' Interno.

Giustizia amministrativa — Provvedimento impugnato — Sospensione dell'esecuzione — Eccezione d'incompetenza — Principio d'esecuzione (L. 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art. 33; Regolam. relativo; art. 21).

La IV Sezione del Consiglio di Stato nell'usare la facoltà, datale dalla legge, di sospendere l'esecuzione di un provvedimento amministrativo impugnato, deve esclusivamente preoccuparsi delle ragioni che in via provvisoria e d'urgenza ne autorizzano la sospensione, in vista della eventualità che il ricorso in merito possa comechessia e per qualunque legittima via essere accolto. (1)

Quindi essa ha sempre facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento, ancorché siasi sollevata l'eccezione d'incompetenza sul merito del ricorso. (2)

Il provvedimento può essere sospeso anche quando sia stato in parte messo ad esecuzione (nella specie, presa di possesso di beni d'una confraternita dichiarata demaniale con il provvedimento impugnato). (3)

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Attesoché l'art.33 della legge sul Consiglio di Stato sulla istanza della parte ricorrente accorda, senza limitazione veruna, alla Sezione IV la facoltà di sospendere per gravi ragioni l'esecuzione dell'atto o provvedimento impugnato; e per la testuale disposizione dell'art. 21 ultimo comma del regolamento di procedura, la relativa pronunzia dev'essere emessa nella prima udienza dopo spirato il termine dei trenta giorni stabilito dall'art. 30 di detta legge per il deposito del ricorso; di modo che alla data di codesta incidentale pronuncia non sono ancora decorsi termini necessari perché la Sezione possa provvedere sopra ogni altra eccezione ed istanza di qualsivoglia natura che sia stata dedotta dalla parte intimata, e che abbia un oggetto diverso dall'incidente di sospensione.

Che trattasi quindi di un incidente avente un carattere del tutto speciale, il quale non si inframmette nel giudizio dinanzi alla Sezione IV, ma lo precede, e per necessità di cose, onde possa sortire efficacia pratica, entra nelle esclusive attribuzioni della Sezione stessa; la quale per risolverlo non deve preoccuparsi d'altro fuorché delle gravi ragioni che possono in via di provvedimento interinale e di urgenza autorizzare la sospensione, in vista della eventualità che il ricorso di merito venga ad essere in definitiva, comechessia e per qualunque legittima via, accolto.

Né é vero che ciò costituisca una specie di anomalia giuridica e quasi un'offesa allo assioma che l'accessorio segue il principale; poiché, oltre quanto venne già superiormente avvertito, non si hanno che a consultare le leggi speciali e lo stesso codice di procedura civile per rilevare che in tutti i casi in cui la ragione del provvedimento sta in considerazioni di urgenza e di opportunità da apprezzarsi anteriormente all'introduzione del giudizio di merito, la legge attinge la norma di competenza dai criteri che meglio rispondano al suo scopo preventivo, anziché dalle comuni regole desunte dalla materia o dal valore delle contestazioni.

Basti per tutti, come più analoga alla specie concreta, la disposizione dell'art. 2 ultimo comma della legge 31 marzo 1877, disposizione la quale mantiene all'autorità giudiziaria la giurisdizione per i provvedimenti conservativi, pur a fronte di un formale conflitto di competenza sollevato dal prefetto.

Che i premessi rilievi sono tanto più applicabili nel tenore dell'art.33 della legge sul Consiglio di Stato, sia perché la Sezione deve decidere sullo incidente di sospensione prima che possa prendere in esame qualunque altra domanda od eccezione, compresa quella di cui all'art.41 della stessa legge or detta, sia

perché, ammessa la tesi contraria lo incidente di sospensione non cambierebbe più soltanto di giudice, ma sarebbe addirittura soppresso, essendo al di sopra di ogni possibile dubbio che su di esso, come avente per oggetto un atto dell'autorità amministrativa, non potrebbe mai l'autorità giudiziaria interloquire.

Che la stessa Avvocatura erariale all'eccezione d'incompetenza che nel suo primo memoriale deduce anche in ordine all'incidente di sospensione ha sostituito le ben diverse conclusioni che si leggono nel memoriale ultimo, nel senso che « si dichiara cessata la materia del contendere sulla detta istanza per sospensione del provvedimento impugnato, rinviando la causa ad altra udienza per la decisione sulla eccezione d'incompetenza, già sollevata circa il merito del ricorso ».

E la base di cosiffatto secondo sistema si vorrebbe desumere dal fatto che il 28 del testé decorso gennaio il Demanio s'immetteva nel forzato possesso dei locali inservienti ad ufficio di amministrazione del sodalizio, dove venne esteso l'opportuno verbale di presa di possesso e di formazione dell'inventario dei beni del sodalizio stesso.

Che però neanche codesto nuovo sistema di difesa ed il fatto sovra cui riposa possono avere avuto la efficacia di sottrarre alla giustizia della IV Sezione la cognizione sull'incidente di sospensione, giacché senz'uopo di assorgere a considerazioni di un ordine diverso, é troppo ovvio il rilevare che gli atti e verbali, ai quali l'Amministrazione demaniale dopo oltre quattro anni dalla pubblicazione della relativa legge ha creduto di addivenire proprio in questi ultimissimi giorni, non importano praticamente l'effettivo indemanamento e distrazione né totale né parziale dei beni dei quali si tratta, e che quindi si é tuttora in tempo per prevenire la possibilità delle gravi ed irreparabili conseguenze state poste innanzi dal ricorrente a presidio della proposta domanda di sospensione, dato che questa risulti protetta dalla già ricordata disposizione dell'art.33 della legge sul Consiglio di Stato.

Che ridotta a questi termini la contesa, la risposta affermativa apparisce consigliata dalla natura delle prestazioni per iscopi di beneficenza con tratto successivo in cui si trovano impegnate in notevole parte le rendite del sodalizio ricorrente, e che non possono essere bruscamente interrotte senza conseguenze altrettanto gravi, quanto irreparabili.

Quindi apparisce prudente che il provvedimento impugnato venga sospeso per il breve periodo necessario perché il magistrato competente risolva una questione che la pubblica Amministrazione ha aspettato più di quattro anni ad affrontare.

Per questi motivi, sospende, ecc.